



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento n. 521 del 1997;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato nella parte aeronautica dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 7 maggio 2009;

CONSIDERATO che il suddetto schema di convenzione tipo, opportunamente integrato con le ulteriori modifiche e/o integrazioni richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Difesa, è stato successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 2 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come modificato con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri" e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni di «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

VISTI gli artt. 687, 704 e 705 del Codice della Navigazione;



VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 194 “Norme concernenti l’istituzione del sistema aeroportuale di Milano”;

VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 449 “Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano”;

VISTA la convenzione per la gestione e lo sviluppo degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa 04 settembre 2011, n. 8323 stipulata tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., di seguito denominata SEA S.p.A.;

CONSIDERATO che la convenzione sottoscritta in data 04 settembre 2001 tra l’ ENAC e la SEA S.p.A., concernente la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo delle attività aeroportuali degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, reca all’art. 11 (riguardante l’utilizzo dei locali e delle aree da parte degli Enti di Stato), una disciplina difforme rispetto a quella prevista dallo schema tipo contrattuale, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 2070 del 20 aprile 2009, che ha determinato problematiche sul piano interpretativo e applicativo;

RILEVATO che, in caso di subconcessione alle Amministrazioni e agli Enti di Stato dei beni affidati in concessione al gestore, quest’ultimo rende disponibili, a titolo gratuito, i locali e le aree strumentali rispetto ai compiti istituzionali che gli stessi devono assicurare all’interno del sedime aeroportuale di Milano Malpensa e Milano Linate, considerando a tal fine anche i locali funzionali alle attività logistiche;

RILEVATO, altresì, che in caso di subconcessione a titolo oneroso alle Amministrazioni e agli Enti di Stato dei beni affidati in concessione al gestore per utilizzi non strumentali al sistema aeroportuale di Milano Malpensa e Milano Linate, le Amministrazioni dello Stato devono acquisire-la congruità del canone e il nulla osta alla stipula da parte dell’Agenzia del demanio in attuazione delle procedure prescritte dall’articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009 n. 191, pena la nullità degli atti sottoscritti;

VISTA la nota prot. 0144284-P del 18.11.2022 con la quale l’ ENAC ha trasmesso alla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari del MIT la nuova formulazione dell’art. 11 della Convenzione ENAC/SEA, corredata di relazione illustrativa, in conformità al vigente schema convenzionale tipo con riguardo all’uso di locali e aree da parte delle Amministrazioni ed Enti di Stato;

VISTA la nota prot. 8370 del 02.12.2022 con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari del MIT, in relazione alla nuova formulazione dell’art. 11 della convenzione, ha subordinato l’assenso del testo formulato dall’ ENAC alla modificazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;

VISTA la nota prot. 0160635-P del 28.12.2022 con la quale l’ENAC ha trasmesso alla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari del MIT, per la successiva approvazione interministeriale, l’Atto aggiuntivo alla Convenzione ENAC/SEA del 04 settembre 2001 - sottoscritto digitalmente tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. in data 21 dicembre 2022- recante l’intera riformulazione dell’art. 11 (Obblighi verso gli Enti di Stato) secondo le indicazioni proposte dalla suddetta Direzione Generale;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’integrale sostituzione dell’art. 11 della Convenzione citata nelle premesse, al fine di disciplinare gli utilizzi, a titolo gratuito, dei locali e delle aree strumentali all’esercizio di compiti istituzionali da assicurare all’interno del sedime aeroportuale di Milano Malpensa e Milano Linate da parte delle Amministrazioni e degli Enti di Stato e di meglio precisare la regolamentazione attinente gli usi non strumentali al predetto sistema aeroportuale, nonché gli oneri per utenze e servizi;

DECRETA



Articolo 1

È approvato l'allegato "Atto aggiuntivo alla Convenzione ENAC/SEA del 04 settembre 2001" prot. ENAC-PROT-0158153-A-A01 del 21/12/2022, sottoscritto digitalmente tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. in data 21 dicembre 2022, concernente la concessione della gestione totale degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate – modifica art. 11 (obblighi verso gli Enti di Stato).

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(On. Matteo Salvini)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(On. Giancarlo Giorgetti)

